



## Ministero della Cultura

### SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

#### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

- Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;
- Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante: “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” di seguito: “codice dei Beni Culturali”;
- Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance,
- Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;
- Visto** il D.L.1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell’ art. 6 comma 1 Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della Cultura”;
- Visto** l’art. 42 della Costituzione;
- Visto** in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;
- Visto** in particolare l’art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell’ interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art.12 del Codice;
- Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 88 del 19 novembre 2020 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;
- Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;
- Visto** il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche Arch. Cecilia Carlorosi del Decreto del Segretariato generale n. 715 del 03 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 17 luglio 2023 al n. 2069;
- Vista** la nota prot. n. 12483 del 12.09.2023 del Comune di Montelupone con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell’art.12 del citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per il bene denominato “**Complesso E1 Via Perchiodo – Via Andreotto Piazzale Paci n. 8**” situato a Montelupone (MC) di seguito descritto, acquisito al ns. protocollo d’Ufficio il 12/09/2023 (prot. n.3135);
- Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, ricevuto con nota prot. n.10857 del 02/10/2023 dal quale si rileva che: “...Il Complesso E1 che nel 2022 è stato oggetto di variante del Piano di Recupero del Centro Storico, costituisce un comparto unitario soggetto a ristrutturazione unitaria, in accordo con le relative Norme Tecniche di Attuazione. Ogni intervento sarà sviluppato nel rispetto delle finalità che hanno sempre caratterizzato il Piano di Recupero del Centro Storico, ovvero prevedendo interventi rivolti al perfezionamento dei quadri visivi percepibili lungo la Via Garibaldi, nella zona Sud del Centro Storico, al fine di assicurarne conservazione e rispetto tipologico” proponendo **l’insussistenza dell’interesse storico - architettonico** del bene in esame, con l’adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 comma 2 e 4 del Codice;



## Ministero della Cultura

### SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

#### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il medesimo parere di cui sopra dal quale si rileva che: “L’immobile ricade nel centro storico di Montelupone, area che registra continuità insediativa almeno da epoca medievale. Si richiede che, nel caso di interventi di ristrutturazione o restauro, qualora si prevedano opere che riguardino il sottosuolo, il progetto sia preliminarmente sottoposto all’esame della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le eventuali prescrizioni di competenza”;

**Visto** il verbale della Commissione del giorno 05/10/2023, dal quale risulta che è stata approvata a maggioranza la proposta di verifica negativa di interesse culturale del “**Complesso E1 Via Perchiodo – Via Andreotto Piazzale Paci n. 8**” situato a Montelupone (MC)” formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

#### **Ritenuto che il bene:**

Denominazione	Complesso E1 Via Perchiodo – Via Andreotto Piazzale Paci,8
Comune	Montelupone
Provincia	(MC)
Distinto al C.F.	Foglio 26 partt. 256 subb. 2, 3, 5, 6,7 – 258 subb. 1, 2 – 259
Confinanti	Cortile e Piazzale Paci
Proprietario	Comune di Montelupone

**non presenta interesse culturale** ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

#### **DELIBERA**

**Art. 1 il bene** denominato “Complesso E1 Via Perchiodo – Via Andreotto Piazzale Paci, 8” come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

**Art. 2** il bene, ai sensi dell’art. 12 comma 4, è escluso dall’applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell’eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

**Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E’ inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO REGIONALE

Arch. Cecilia Carlorosi